



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 197

IN DATA 29-12-2025

**OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 1 DEL 26 GENNAIO 2004 "REGOLAMENTO
APPLICATIVO DELLA L.R. 30/2002 SULLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE".
DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2024.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO LIVELLI MASSIMI DI FINANZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013 che ha, tra l'altro:

- delineato i poteri del Commissario ad acta *quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali"* (pag.11 della sentenza);
- qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali *"ordinanze emergenziali statali in deroga" ossi a "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro"*;
- interpretato l'art. 2, comma 83, della L. n. 191/2009 e l'art. 1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che *"fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole e di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile"*;

VISTI

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: *"Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente"*;

VISTO il D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m. e i.;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 2002 "*Tutela della salute mentale.*";

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 2002 "*Tutela della salute mentale.*" e, in particolare l'art. 8 rubricato "*Struttur e del Dipartimento di Salute Mentale*" che individua per ogni DSM lo standard minimo di strutture;

RICHIAMATE integralmente le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004: "*Regolamento applicativo della legge regionale n.30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1.A.*", con particolare riferimento all'art. 19 rubricato: "*Tariffe per le attività riabilitative e territoriali, ai sensi del quale:*" *Le competenze (aggiornate, a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) che le Aziende ASL devono erogare per l'anno 2003 in favore delle Cooperative Sociali o loro Consorzi per la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali e per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di Assistenza territoriale, sono così regolamentate (...)*";

RICHIAMATE, altresì, le Deliberazioni di Giunta Regionale 20 giugno, n. 788 e 21 aprile 2006, n. 502 "*Regolamento regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 (Regolamento applicativo della L. R. 30/2002 sulla Tutela della Salute Mentale) Rideterminazione delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali psichiatriche regionali*", con cui, in applicazione del citato regolamento regionale n. 1/2004, si è provveduto, rispettivamente, a rideterminare le predette tariffe a far data dal 1° gennaio 2005 e a far data dal 1° gennaio 2006, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice FOI calcolato dall'ISTAT;

VISTO il DCA n. 30 del 3 maggio 2017 - "*Tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche. Ordinanze Tar Molise nn. 112/2016, 119/2017 e 120/2017*", con cui si è provveduto, anche in ottemperanza a quanto statuito nelle Ordinanze TAR Molise nn. 112/2017, 119/2017 e 120/2017, all'adeguamento delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, mediante l'applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall'anno 2007 all'anno 2016;

RICHIAMATI da ultimo il Decreto del Commissario ad Acta n. 27 del 19-02-2025, e successive modifiche e integrazioni e il Decreto del Commissario ad Acta n. 70 del 24-03-2025, che ha rettificato l'Allegato "A" del DCA n. 27/2025 al fine di applicare correttamente il tasso di variazione ISTAT del 5,4% (FOI) per l'annualità 2023;

VISTA la Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 5 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 27 del 31 maggio 2025), *recante "Modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Regolamento applicativo della legge regionale n. 30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a))"*.

DATO ATTO che l'Art. 1, comma b), della citata L.R. n. 5/2025, sostituisce integralmente l'articolo 19 (Tariffe per le attività riabilitative e territoriali) del Regolamento Regionale n. 1/2004, prevedendo, tra l'altro una tariffa unica, non indicizzata alle variazioni ISTAT, e differenziata in relazione ai diversi setting assistenziali;

DATO ATTO che, in considerazione dell'abrogazione dell'indicizzazione ISTAT disposta dalla L.R. n. 5/2025 a decorrere dall'annualità 2025, si rende necessario provvedere all'adeguamento tariffario basato sull'indice ISTAT per l'annualità 2024;

RITENUTO, quindi, di stabilire per l'anno 2024, le tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, al netto dell'IVA, calcolate applicando l'indice ISTAT dello 0,8% anno 2024, come di seguito esposte e analiticamente contenute negli Allegati A) e B) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica, socioriabilitativa (CRP): retta di 156,11€.
- Strutture Residenziali a media attività terapeutica, socioriabilitativa (CRP): retta di 63,86€.
- Strutture Residenziali a media attività terapeutica, svolta presso altre strutture: retta di 92,25€.

RITENUTO di disporre altresì che l'adeguamento tariffario per l'annualità 2025, sarà determinato secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 5/2025;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto xi) "*Gestione ed efficientamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi in coerenza con il fabbisogno assistenziale e in ottemperanza alla normativa vigente*" della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui in premessa,

DECRETA

Articolo 1

1. Le tariffe anno 2024 per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche sono determinate al netto dell'IVA, calcolando l'indice ISTAT dello 0,8% anno 2024, come di seguito esposte:

- Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica, socioriabilitativa (CRP): retta di 156,11€;
- Strutture Residenziali a media attività terapeutica, socioriabilitativa (CRP): retta di 63,86€;
- Strutture Residenziali a media attività terapeutica, svolta presso altre strutture: retta di 92,25€.

2. Sono approvati e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato A) - Tariffe 2024, che stabilisce per l'annualità 2024 l'adeguamento tariffario per le "*Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica socio-riabilitativa*" 156,11€ e per le "*Strutture Residenziali a media attività terapeutica socio-riabilitativa*" 63,86€ incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP);
- Allegato B) - Tariffe 2024, che stabilisce per l'annualità 2024 l'adeguamento tariffario per le "*Strutture residenziali a media attività terapeutica, svolta presso altre strutture*" 92,25€ non incardinate presso le Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP).

Articolo 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82